

STATUTO  
DELL'ACCADEMIA MUSICALE VALDARNESE

**FINALITA'**

**Art. 1** - L'Accademia Musicale Valdarnese, costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, con sede in San Giovanni Valdarno, ha come fine la diffusione dell'arte musicale e tende, principalmente, alla formazione musicale, culturale e sociale della collettività. A tale scopo potrà promuovere manifestazioni, concerti, istituire discoteche e biblioteche musicali, scuole di musica, di danza classica e quant'altro inerente agli scopi sociali.

**Art. 2** - L'Accademia non ha scopi di lucro né carattere o finalità politiche. Non potrà partecipare o aderire a manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dai propri fini istituzionali o dal proprio carattere.

**DURATA**

**Art. 3** – L'Associazione avrà durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

**I SOCI**

**Art. 4** – I soci dell'Associazione, in qualità di persone fisiche e/o giuridiche, si distinguono in:

- A) Soci Benemeriti
- B) Soci Onorari
- C) Soci Ordinari
- D) Soci Junior

**A) Soci Benemeriti:**

sono soci Benemeriti coloro che hanno elargito beni all'associazione.

**B) Soci Onorari:**

sono soci Onorari coloro che hanno svolto importanti attività a favore dell'associazione o che hanno raggiunto significativi risultati in campo musicale o in altri settori dell'arte e della cultura.

**C) Soci Ordinari:**

sono soci Ordinari coloro che abbiano compiuto il 18mo anno di età e che condividano le finalità dell'associazione.

**D) Soci Junior:**

sono soci Junior i giovani e ragazzi di età inferiore ai 18 (diciotto) anni che abbiano intenzione di svolgere attività musicale nell'ambito dell'Accademia Musicale Valdarnese. Per l'accesso ai locali dell'associazione i soci Junior possono essere accompagnati o da un parente di primo, secondo, terzo, quarto grado oppure da una persona autorizzata da parte di uno dei genitori o dal tutore.

**Art. 5** – Tutti coloro che desiderano iscriversi come soci dovranno presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, dimostrando di possedere i requisiti di ottima moralità e buona educazione.

In caso di socio Junior la domanda di ammissione a socio dell'Accademia Musicale Valdarnese dovrà essere presentata e sottoscritta da uno dei due genitori o dal tutore.

L'accettazione o meno della domanda è rimessa al giudizio insindacabile del consiglio direttivo.

Il riconoscimento a Socio Benemeriti e a Soci Onorari spetta al Consiglio Direttivo, anche su proposta dell'Assemblea dei Soci.

## DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

**Art. 6** – Tutti i soci, indistintamente, hanno diritto di godere di eventuali benefici loro riservati fra cui:

- a) frequentare la sede sociale e usufruire dei servizi offerti dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti stabiliti;
- b) partecipare all'Assemblea dei soci, con diritto di voto. I soci Junior sono rappresentati nel voto da uno dei due genitori o dal tutore;
- c) partecipare all'elezione del Consiglio Direttivo dell'Accademia;
- d) usufruire della riduzione sulle pubblicazioni dell'Accademia;
- e) usufruire della riduzione per assistere alle manifestazioni organizzate dall'Accademia, quando sono a pagamento.

**Art. 7** – I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali annue nella misura che il Consiglio Direttivo stabilirà. Dette quote andranno a costituire il capitale sociale che sarà usato per i fini statutari dell'Accademia.

Possono essere esonerati dal pagamento della quota sociale i Soci Benemeriti e i Soci Onorari, in funzione dei loro meriti, per decisione del Consiglio Direttivo.

L'anno accademico dell'associazione inizia il 01/10 e termina il 30/09 dell'anno solare successivo. Ai fini fiscali e amministrativi l'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

## RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

**Art. 8** – Ciascun socio può ritirarsi dall'Accademia quando lo crede, ma dovrà inviare al Presidente le sue dimissioni scritte.

**Art. 9** – La qualità di socio può essere perduta nei seguenti casi:

- a) quando disturbi in qualsiasi modo la quiete e l'ordine dell'Accademia;
- b) quando manchi della condotta irreprensibile o del doveroso riguardo verso gli altri soci o verso l'Accademia;
- c) quando si renda moroso per un anno nel pagamento delle quote sociali annuali.

**Art. 10** – L'esclusione del socio è deliberata con voto favorevole dei due terzi del consiglio direttivo le cui decisioni sono definitive e inappellabili.

**Art. 11** – Tanto i soci espulsi che quelli dimissionari non hanno diritto alcuno al rimborso delle somme versate per quote sociali annuali e non potranno richiedere ad alcun titolo quota parte del patrimonio sociale.

## **ORGANI SOCIALI**

**Art. 12** – Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo e Presidente del Consiglio Direttivo
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti (solo se nominato non obbligatorio)

**Art. 13** – Tutti gli organi dell'Associazione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

### **a) ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Art. 14** – L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un Segretario, e se lo ritiene opportuno due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto a intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'esito dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle Assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di cinque soci.

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del programma di attività sociale;
- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Collegio Sindacale;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Le assemblee dei soci sia ordinarie che straordinarie sono convocate con annuncio scritto esposto nella sede dell'Accademia Musicale Valdarnese, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- quando ne faccia richiesta scritta motivata almeno i 2/3 (due terzi) dei soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno 2/3 (due terzi) di tutti i soci iscritti nel libro soci
- in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno 1/3 (un terzo) di tutti i soci iscritti nel libro soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

**Art. 15** – L'assemblea dei soci si riunisce ogni anno in ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato dalla relazione del Presidente e per l'approvazione del bilancio preventivo del nuovo anno.

**Art. 16** – Nell'assemblea dei soci le votazioni avvengono per voto palese. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in relazione al numero dei presenti.

## **b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 17** – L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 09 (nove) membri eletti dall'Assemblea.

I consiglieri devono essere scelti fra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

- il Presidente,
- il Vice-Presidente,
- il Segretario,
- n. 6 Consiglieri.

Le nomine avvengono per voto palese.

Il Vice-presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Segretario cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Le cariche nel Consiglio direttivo sono onorifiche e sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo può, tuttavia, concedere un rimborso spese forfettario.

**Art. 18** – Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta l'anno o dietro richiesta motivata al Presidente di almeno 4 (quattro) consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza può avvenire a mezzo posta elettronica, a mano, mediante affissione nella sede legale, in caso di urgenza almeno 2 (due) giorni prima. Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno voto deliberativo.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 19** – Il Presidente, il Vice-Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti, che dia la sua disponibilità, il quale resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

**Art. 20** – Al Consiglio Direttivo spetta:

- gestire l'Associazione;
- reperire i fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- convocare l'Assemblea;
- determinare il valore delle quote associative
- predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione dell'Assemblea
- predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;
- deliberare in ordine a tutti i problemi della associazione;
- attribuire le cariche sociali;
- conferire incarichi a soci;
- provvedere ad eccezionali ed improvvise occorrenze che fossero imposte dall'urgenza del caso, salvo riferirne all'assemblea generale nella sua successiva adunanza.

**Art. 21** – Nessun socio membro del Consiglio può presenziare alla trattazione di argomenti nei quali sia personalmente interessato.

**Art. 22** – Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Art. 23** – Il Collegio dei Revisori dei Conti che si compone di tre Membri da scegliersi anche fra i non Soci, è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Esso designa il proprio Presidente, che può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo sulle questioni di indole finanziaria.

I Revisori dei Conti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, esaminano il bilancio preventivo e consuntivo, vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, e ne riferiscono all'Assemblea dei Soci con la relazione sul conto consuntivo.

Esso si riunisce, per svolgere la sua attività di controllo almeno 1 volta al trimestre e delle proprie riunioni redigerà il verbale nell'apposito libro.

Ogni componente del Collegio dei Revisori dei Conti che per tre volte consecutive non partecipi alle riunioni, senza giustificata causa, può essere esonerato dall'incarico.

## **SCIOLGIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**Art. 24** – Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **CONTROVERSIE**

**Art. 25** – Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi i soci nomineranno, di comune accordo, un arbitro che deciderà quale amichevole compositore senza bisogno di alcuna formalità e che deciderà ex bono et aequo.

In mancanza del comune accordo per la nomina dell'arbitro tutte le controversie che sorgeranno dal presente Statuto saranno di competenza del Foro di Arezzo.

## **NORME DI RINVIO**

**Art. 26** – Per tutto quanto non espressamente previsto dallo Statuto troveranno applicazione gli art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione.